

(N. 1605)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 marzo 1951 (V. Stampato N. 1779)*

**d'iniziativa dei Deputati PIERANTOZZI, DIECIDUE, SAILIS, ERMINI,
AMBRICO, TESAURO e FABRIANI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 MARZO 1951

Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari
e di istruzione artistica di ogni ordine e grado.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonchè i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età, ove non abbiano, dopo il 65° anno, compiuto 40 anni di servizio.

Gli articoli 2 e 3 del regio decreto 24 aprile 1935, n. 565, commutato nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.